

Allegato 1^o delib. n. 38 del 23/4/18



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - PAVIA

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PAVIA - ANNUALITA' ECONOMICA 2017.

Il giorno **27 marzo 2018**, presso la Sede della Camera di Commercio I.A.A. di Pavia - a seguito dell'incontro per la definizione dell'**Ipotesi** di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente della Camera di Commercio I.A.A. - **annualità economica 2017** - le parti negoziali composte da:

♦ **Delegazione di parte pubblica:**

Dott. Luigi Antinio BOLDRIN
Segretario Generale ad interim - CCIAA Pavia -
Presidente

♦ **R.S.U.:**

Decaduta come da nota ARAN n. 7611/2017 del 16/10/2017 in atti al protocollo CCIAA n. 16957 del 17/10/2017.

♦ **Organizzazioni Sindacali Territoriali:**

Dott. Antonio CASSINARI - Rap. Terr. CISL FP - PV
Sig. Fabio CATALANO PUMA-Rap. Terr. CGIL FP - PV
Dott. Maurizio POGGI - Rap. Terr. UIL FPL - PV

sottoscrivono l'allegata **Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo** del personale non dirigente della Camera di Commercio I.A.A. di Pavia - **annualità economica 2017**.



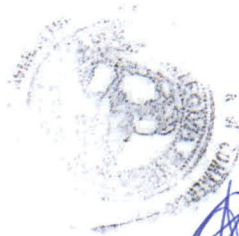
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PAVIA – ANNUALITA' ECONOMICA 2017.

Ricordato:

- che in data 1 giugno 2012 è stato sottoscritto il CCDI del personale non dirigente della Camera di Commercio di Pavia che disciplina il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013;
- che il succitato CCDI 01.06.2012, a norma dell'art. 4 del CCNL 22.01.2004, conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato, fatti salvi gli accordi decentrati annuali in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le politiche di sviluppo del personale;
- che nel CCDI di cui trattasi sono ribaditi i seguenti principi:
 - la Camera di Commercio di Pavia promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, tramite l'utilizzo di sistemi selettivi, valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance con l'attribuzione di incentivi;
 - una quota prevalente delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è utilizzata per l'erogazione, previa valutazione, dei compensi incentivanti la produttività.

Preso atto altresì che in relazione:

- ai **Compensi diretti ad incentivare la Produttività ed il Miglioramento dei Servizi – ex art. 17, c.2, lett. a) del CCNL 1.4.1999**: i criteri di ripartizione delle relative risorse sono definiti dall'art. 4 del CCDI 1.6.2012.
Si richiamano altresì l'art. 37 del CCNL 22.01.2004, l'art. 5 del CCNL 31.7.2009, ed il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall'Ente con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 18 febbraio 2013;
- all'**indennità di Rischio e Maneggio Valori**: per l'erogazione dei suddetti compensi il riferimento è all'art. 36 del CCNL 14.09.2000 (maneggio valori), all'art. 41 del CCNL 22.01.2004 (rischio) e all'art. 5 del CCDI 01.06.2012;



IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

- alle attività che comportano specifiche responsabilità per il personale delle categorie B e C e del personale della categoria D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative: per l'attribuzione dei suddetti compensi si applicano le disposizioni, i criteri e le modalità di cui all'art. 7 del CCNL 09.05.2006 ed all'art. 7 del CCDI 01.06.2012.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ipotesi di CCDI si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Camera di Commercio di Pavia, ivi compreso il personale comandato o distaccato e con contratto di formazione-lavoro.

Articolo 2

Destinazione Risorse

1. Il Fondo per l'anno 2017 è stato determinato applicando i criteri dettati dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 ed incrementato ai sensi delle successive disposizioni contrattuali (art. 8 del CCNL 11.04.2008 – art. 4 del CCNL 31.07.2009).

Si è altresì tenuto conto

- della previsione di cui all'art. 9 - comma 2-bis – del D.L. n. 78/2010, come modificata dall'art. 1 – comma 456 - della legge n. 147/2013 (stabilità 2014), che ha espressamente imposto – la decurtazione del Fondo 2017 di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto del richiamato art. 9 – comma 2 bis.
 - delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.gs. 75/2017 (Stabilità 2016), secondo le quali – con decorrenza 1° gennaio 2017 – *“.....l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale....., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....”*.
2. Le parti constatano che il Fondo per l'anno 2017 - approvato con determinazione del Segretario Generale n. 85 del 29.12.2017, ammonta a € 259.853,59 – al netto di € 33.008,73, (quota parte delle somme contestate dal MEF in sede di verifica ispettiva) - di cui € 219.801,49 per le risorse stabili ed € 40.052,10 per le risorse variabili).



IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Boldrin

3. Le parti prendono atto che, le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - dopo il processo di decurtazione delle risorse destinate all'integrale finanziamento degli istituti stabili - sono distribuite, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i criteri e le modalità indicati nei CCNL nelle leggi e nel CCDI sottoscritto in data 1 giugno 2012.
4. Resta confermata la disciplina dell'art. 17 - comma 5 - del CCNL 1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento.

Articolo 3

Progressione Economica Orizzontale

Le parti - preso atto che con l'art. 1 - comma 256 - della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) è venuto meno il blocco dell'erogazione dei benefici economici connessi alle progressioni orizzontali disposte negli anni dal 2011 al 2014 - convengono procedere all'attribuzione di una progressione orizzontale ex art. 17 - comma 2 - lett. b) del CCNL 01.04.1999 - con decorrenza 1° gennaio 2018 - al 50% dei dipendenti aventi titolo.

La progressione economica orizzontale sarà attuata con riferimento ai criteri previsti dall'art. 5 del CCNL 31.03.1999, dall'art. 35 - comma 2 - del CCNL 22.01.2004, dall'art. 9 del CCNL 11.04.2008, nonché dall'art. 8 del CCDI sottoscritto in data 1 giugno 2012.

=====

